Condizione.

Mato q

(Vomici

del Ministro per gli affari esteri

STRICIO SPECIALE L'EMIGRAZIONE AL BRASILÉ GENOVA

## AVVERTENZE.

a) Gli Italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui siano di considera di conside caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente di-chiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinche non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese: 1º Colui che è nato in Francia da un italiano nato

le Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;

2º Colui che essendo nato in Francia da un italiano nato in Francia;

2º Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia; il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3º Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epeca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potesta genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i seggetti alla loro potesta, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani
lo Gli stranieri che acquistino beni immobili sul
territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non
facciano constare della loro intenzione di mantenere la na-

zionalità d'origine; 2º Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione

come alla precedente avvertenza;

3º 1 figli di padre straniero, o di madre straniera e di
padre sconosciuto, nati nel Messico, finchè non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni,
e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;
4º I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtu.
di contratti celebrati contquel governo, cd ardis

d) Gil-staliani che emigrano aggi Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che per le Teggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigenti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonche a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravante alla lacca.

travvenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal teritorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano

i proprii padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

24-12-91-